

STATUTO CENTRO TAEKWONDO GENOVA ASD

**Approvato dall'Assemblea Straordinaria
dei Soci del 26 / 02 / 2024**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI - NATURA - SCOPI

Art. 1) Denominazione - sede - colori sociali:

1. È costituita, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, l'associazione sportiva dilettantistica denominata "Centro Taekwondo Genova Associazione Sportiva dilettantistica".
2. La sede dell'associazione è fissata nel comune di Genova, attualmente in Piazza Piccapietra 83, 11; l'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non costituisce modifica del presente Statuto. Il trasferimento in diverso Comune deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria. Il Consiglio Direttivo può istituire sedi secondarie e sezioni, l'eventuale delibera dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea utile dei soci.
3. I colori sociali e l'eventuale logo saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 2) Caratteristiche - Oggetto e scopo:

1. L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, ispirato ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana e disciplinato dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e dall'articolo 90 L. 289/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.
 - a) L'associazione attualmente è senza personalità giuridica che si riserva di chiedere con delibera di assemblea straordinaria ai sensi dell'articolo 14, D.lgs. 39/2021-.
2. L'associazione ha come scopo il perseguimento delle seguenti finalità:
 - b) L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina TAEKWONDO e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.
 - c) Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività didattica e di formazione anche con professionisti qualificati, per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.
 - d) L'organizzazione di attività motorie, culturali e ricreative, legate allo sport ed aperte a tutti, finalizzate alla promozione sociale dell'attività sportiva e della persona ed al miglioramento della qualità della vita;
 - e) l'opera di sensibilizzazione dei cittadini e delle autorità nei confronti dello sport, con particolare riferimento allo sport dilettantistico affinché vengano istituiti e migliorati, nell'area sociale in cui opera, servizi stabili per la pratica e l'assistenza dell'attività sportiva;
 - f) la diffusione e la pratica dello sport del taekwondo attraverso la costituzione di squadre agonistiche di atleti, finalizzata alla partecipazione - con l'autorizzazione e sotto l'egida del CONI e della FITA, cui è affiliata nonché delle Federazioni Sportive Nazionali e degli

- Enti di Promozione Sportiva cui eventualmente richiederà l'affiliazione - a gare, campionati e manifestazioni sportive;
- g) l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nella pratica delle attività sportive dilettantistiche, e l'organizzazione di scuole di avviamento allo sport, con particolare riferimento allo sport del taekwondo. Lo svolgimento di attività didattica può avvenire anche attraverso l'organizzazione di scuole, camps, centri estivi e corsi di attività motorie per il perfezionamento delle attività sportive;
 - h) l'organizzazione di ogni altra forma di attività sportiva dilettantistica, motoria, culturale, educativa e ricreativa legata o collegata allo sport, e ritenuta idonea e utile al completamento sportivo e educativo della persona, con particolare riferimento ai giovani;
 - i) l'associazione potrà inoltre svolgere la propria attività in relazione a qualsiasi altra disciplina sportiva dilettantistica, sia a carattere agonistico che amatoriale e ricreativo.
3. Per il perseguimento degli scopi sociali, l'associazione potrà:
- a) organizzare e partecipare a gare, manifestazioni e tornei sportivi, sia a livello agonistico che amatoriale; gestire ogni forma di attività sportiva, agonistica, ricreativa o ogni altro tipo di attività motoria idonea a promuovere la pratica e la diffusione dello sport;
 - b) partecipare, con l'autorizzazione della FITA, delle Federazioni Sportive Nazionali o degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI cui deciderà di affiliarsi, a gare e manifestazioni sportive;
 - c) organizzare corsi di avviamento allo sport, di attività motorie e di mantenimento nonché promuovere *stages*, corsi di istruzione tecnica e di coordinamento per operatori sportivi;
 - d) condurre e gestire impianti e strutture sportive ed annessi aree di verde pubblico o attrezzato, la cui fruizione sarà destinata prioritariamente, fatti salvi gli obblighi di legge e/o previsti da eventuali convenzioni, in favore dei propri soci e tesserati alla FITA, alle Federazioni sportive nazionali, agli Enti di promozione sportiva cui l'associazione deciderà di affiliarsi, anche attraverso la partecipazione a gare d'appalto e la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici. L'associazione potrà, altresì, partecipare a società, consorzi e raggruppamenti di imprese che abbiano per oggetto la gestione di impianti e strutture sportive;
 - e) svolgere attività ricreativa ed aggregativa in favore dei propri soci e tesserati, ivi comprese attività culturali, di svago e di tempo libero, nonché allestire e gestire, all'interno della propria sede e/o degli impianti sportivi gestiti, bar, punti di ristoro, e attività ricreative e ricettive, per permettere l'aggregazione e lo sviluppo delle relazioni interpersonali, eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando le somministrazioni ai propri soci;
 - f) Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:
 - attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
 - la gestione di centri benessere o fisioterapici;
 - la vendita di articoli sportivi;

- la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
 - attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
 - la gestione di centri benessere o fisioterapici;
 - la vendita di articoli sportivi;
 - la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
- g) svolgere attività di allestimento e gestione di iniziative, servizi ed attività culturali, turistiche e ricreative legate e/o collegate all'attività sportiva dilettantistica, ovvero finalizzati alla promozione dei valori dello sport dilettantistico ed alla conoscenza delle discipline sportive, compresi convegni, seminari, mostre ed eventi di spettacolo;
- h) svolgere tutte le attività necessarie o utili al perseguimento degli scopi sociali.

Art. 3) Principi ispiratori:

1. L'associazione è retta dai seguenti principi:
 - libertà di associazione;
 - democraticità della struttura;
 - sovranità dell'Assemblea dei soci;
 - uniformità del rapporto associativo e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati;
 - principio del voto singolo;
 - intransmissibilità della quota associativa e non rivalutabilità della stessa;
 - eleggibilità libera degli organi amministrativi e gratuità delle cariche associative;
 - trasparenza amministrativa e obbligatorietà del bilancio (rendiconto economico e finanziario);
 - obbligo di devoluzione del patrimonio allo scioglimento dell'associazione ad altri enti aventi finalità sportive;
 - assenza di scopo di lucro e divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, proventi o avanzi di gestione;
2. l'organo amministrativo dovrà intraprendere ogni iniziativa utile a garantire la massima trasparenza della gestione e la più vasta e consapevole partecipazione democratica alla vita sociale, sia dei soci che dei tesserati. Le regole dell'associazione e la condotta degli organi sociali si devono sempre ispirare al principio di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva, tecnica e dirigenziale da parte di uomini e donne in condizioni di uguaglianza e pari opportunità;
3. l'associazione è apolitica, apartitica, non si prefigge scopi di natura religiosa e non ha fine di lucro, conseguentemente è espressamente esclusa, sia durante la vita dell'associazione che all'atto del suo scioglimento, qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la

distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali utili e/o avanzi di gestione conseguiti dovranno obbligatoriamente essere reinvestiti nelle attività associative.

Art. 4) Affiliazione e riconoscimento ai fini sportivi:

1. L'associazione richiederà, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti e dei regolamenti sportivi, il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI, per il tramite della FITA, cui aderisce. L'associazione potrà anche richiedere l'affiliazione ad altre Federazioni Sportive Nazionali e/o ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI per lo svolgimento della attività sportiva sia agonistiche che amatoriali e/o ricreative, sempre che tali ulteriori affiliazioni non siano in contrasto con quella principale alla FITA;
2. l'associazione accetta incondizionatamente di osservare e fare osservare ai propri soci i principi dell'ordinamento sportivo, le norme e direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché gli Statuti e i regolamenti della FITA, le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi, nonché delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI cui l'associazione stessa delibererà di aderire;
3. l'associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti degli Enti sopra indicati dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva;
4. costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate;
5. l'associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle Assemblee federali.

Art. 5) Durata – esercizio sociale:

- 1) L'associazione sportiva dilettantistica denominata "Centro Taekwondo Genova Associazione Sportiva dilettantistica" ha durata illimitata e potrà essere sciolta anticipatamente solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati con voto favorevole dei soci che rappresentano i tre quarti degli associati;
- 2) l'associazione potrà sciogliersi, inoltre, nei seguenti casi: sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale; impossibilità di funzionamento o continua inattività dell'Assemblea. Lo scioglimento dell'associazione può inoltre avvenire "ipso jure" per: rinuncia o decadenza di tutti i soci; mancata ricostituzione degli organi sociali a causa della reiterata impossibilità di funzionamento dell'assemblea;
- 3) l'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO II: SOCI E TESSERATI

Art. 6) Libertà di associazione – intrasferibilità e non rivalutabilità della quota associativa:

1. Il numero dei soci è illimitato. Possono assumere la qualifica di socio (associato) le persone fisiche e giuridiche che:

- condividono gli scopi, le finalità ed il metodo associativi ed intendono partecipare alle attività associative, sia sportive che ricreative;
 - presentino domanda di ammissione al Consiglio Direttivo;
 - siano dotate di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irrepreensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva.
2. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni momento, il diritto di recesso. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo ed ai diritti che ne derivano.
 3. La qualifica di socio è intrasferibile sia per atto fra vivi che "*mortis causa*". La quota ed i contributi associativi non sono rivalutabili né ripetibili.
 4. I soci si dividono in:
 - a) soci fondatori: coloro che hanno costituito l'associazione polisportiva dilettantistica;
 - b) soci ordinari: coloro (anche atleti) che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza e si impegnano a versare la quota associativa ordinaria;
 - c) soci onorari: coloro che vengono nominati tali dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per speciali benemeritenze acquisite nei confronti dell'associazione o per particolari meriti sportivi. La nomina è permanente e solleva l'associato dal pagamento della quota annuale;
 - d) soci benemeriti: coloro i quali, per puro spirito di liberalità e di supporto all'attività sportiva svolta dall'associazione, versano spontaneamente una quota associativa maggiorata, stabilita dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

La divisione dei Soci nelle categorie di cui sopra non implica alcuna differenza di trattamento tra i medesimi in merito ai loro diritti nei confronti dell'associazione; tutti i Soci hanno diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'associazione e di fruire dei servizi della stessa, secondo le regole stabilite dal Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci maggiorenni hanno pari diritto di elettorato attivo e passivo; ai soci minorenni è garantito il diritto di elettorato passivo se rappresentati da un genitore o da persone esercenti la patria potestà.

Art. 7) Norme per l'ammissione dei soci:

1. Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante socio dovrà presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, redatta su apposito modulo;
2. L'aspirante socio, firmando la domanda di ammissione, dichiara di possedere tutti requisiti richiesti per l'ammissione a socio dell'associazione, di condividere gli scopi e le finalità associative, di conoscere e di accettare il presente Statuto, con particolare riferimento agli articoli che disciplinano i diritti ed i doveri dei soci e le cause di perdita della qualifica di associato, e si impegna a rispettare i precetti, le condizioni e le indicazioni previste dallo Statuto stesso e da eventuali regolamenti interni, qualora emanati, nonché le delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci;

3. la domanda di ammissione può essere accettata anche da un singolo consigliere incaricato dal Consiglio Direttivo, il quale ratifica - alla prima adunanza utile - l'ammissione degli aspiranti soci.
4. l'eventuale giudizio negativo del Consiglio Direttivo deve essere sempre motivato e contro tale decisione è ammesso appello all'Assemblea Generale dei Soci la quale delibera in merito;
5. la domanda di ammissione a socio riguardante un aspirante socio minore di anni quattordici deve essere firmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il socio avente quattordici anni compiuti dovrà firmare lui stesso la richiesta di iscrizione all'associazione.

Art. 8) Perdita della qualifica di socio:

1. Lo *status* di socio si perde per:
 - a) recesso (dimissione volontaria), da presentarsi per iscritto al Consiglio Direttivo. Il recesso ha efficacia con lo scadere dell'esercizio sociale in corso, purché sia effettuato almeno tre mesi prima, nel corso dei quali il socio recedente è comunque obbligato all'osservanza degli obblighi associativi e degli impegni assunti;
 - b) radiazione (esclusione), che viene pronunciata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento dell'associazione. È considerata azione disonorevole, a fini esemplificativi, ma non esaustivi: l'aver riportato condanne penali e/o sportive definitive per doping anche a seguito di patteggiamento. Avere indotto (soprattutto da parte di tecnici e dirigenti) gli atleti all'esercizio delle pratiche dopanti ovvero avere omesso di segnalare al Consiglio Direttivo, per l'applicazione delle opportune sanzioni - laddove a conoscenza - eventuali comportamenti riconducibili ad una fattispecie di doping da parte degli atleti. Nel corso di tale Assemblea si procederà in contraddittorio con l'interessato, che deve essere appositamente convocato, ad una disamina degli addebiti;
 - c) decadenza a causa di morosità, in caso di ritardo protrattosi per oltre 3 mesi dalla scadenza del termine fissato per il pagamento della quota associativa.
 - d) decesso.
2. La perdita di qualifica di socio, da qualsiasi motivo determinata, non conferisce al socio uscente alcun diritto di rimborso del valore della quota associativa e dei contributi versati, né alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.
3. Il provvedimento di esclusione, comprensivo delle motivazioni per cui è stato adottato, deve essere notificato al soggetto interessato, il quale, ove non condivida le ragioni dell'esclusione può adire il collegio arbitrale di cui al presente statuto entro e non oltre il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.
4. Il socio può essere altresì sospeso in via cautelare dall'associazione se risultato positivo ai controlli antidoping fino all'esito del procedimento disciplinare con sentenza definitiva.

Art. 9) Diritti e doveri dei soci:

Tutti i soci dal momento dell'ammissione, e purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale, hanno il diritto:

- a) di fruire dei servizi e delle iniziative dell'associazione, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo o dall'apposito regolamento sociale, ove emanato. In particolare, è diritto di ogni socio frequentare la sede dell'associazione, gli impianti o le strutture sportive gestite e/o utilizzate dall'associazione nei giorni e nelle ore stabilite dal Consiglio Direttivo, che dovrà comunque dare priorità alle esigenze degli atleti;
- b) di partecipare alle Assemblee sociali, nelle quali tutti i soci hanno diritto di voto in relazione a qualsiasi argomento posto all'ordine del giorno, ivi compresi l'approvazione e le modifiche dello statuto e di eventuali regolamenti interni, l'approvazione del bilancio e la nomina degli Organi Direttivi.
- c) di esprimere al Consiglio Direttivo indicazioni, osservazioni o suggerimenti riguardanti le attività associative;
- d) i soci maggiorenni hanno altresì il diritto all'elettorato attivo, nonché il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione.

Tutti i soci hanno il dovere di:

- a) accettare ed osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali, degli allenatori e degli istruttori;
- b) osservare le disposizioni sia legislative che regolamentari vigenti in materia sportiva, con particolare riferimento alle regole dettate dalla FITA, dalle altre Federazioni sportive nazionali e dagli Enti di Promozione Sportiva cui l'associazione dovesse aderire;
- a) corrispondere puntualmente le quote associative ed i contributi ordinari determinati dal Consiglio Direttivo e gli eventuali contributi straordinari determinati dall'Assemblea dei soci rinunziando, per essi, a qualsiasi pretesa di restituzione;
- b) cooperare attivamente al perseguimento degli scopi dell'associazione;
- c) osservare un comportamento corretto, dignitoso e rispettoso degli altri soci, dei collaboratori dell'associazione e dei dirigenti della stessa, difendere il buon nome dell'associazione e divulgare, ognuno secondo le proprie possibilità, le finalità e gli scopi associativi;
- d) astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione e dei suoi dirigenti ed allenatori;
- e) difendere il buon nome della società e divulgare, ognuno secondo le proprie possibilità, le finalità e gli scopi associativi;
- f) rispettare le deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Direttore Sportivo e degli Allenatori.

Art. 10) I Tesserati:

1. Si intendono per tesserati, i soggetti ammessi a frequentare le strutture e gli impianti

sportivi dell'associazione, al fine di praticare e partecipare alle attività sportive dilettantistiche e ricreative di cui all'oggetto sociale; Si intendono per atleti i soci iscritti ad una federazione Sportiva Nazionale o Ente di Promozione Sportiva o Disciplina Sportiva Associata.

2. Tutti i tesserati godono dei medesimi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri determinati dalle norme e dai regolamenti delle autorità sportive e, per quanto riguarda la partecipazione alla vita della società e l'utilizzo delle strutture sportive della stessa, dalle delibere del Consiglio Direttivo e/o dall'apposito regolamento eventualmente emanato dallo stesso;
3. Il Consiglio Direttivo curerà la tenuta del libro dei tesserati, che potrà essere sostituito, ove possibile, dall'elenco dei tesserati rilasciato dagli organismi sportivi cui la società è affiliata.
4. Le condizioni di tesseramento e di partecipazione alle manifestazioni sportive agonistiche dei tesserati agonistici sono disciplinate dai regolamenti della FITA, delle altre Federazioni Sportive nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva cui l'associazione delibera di affiliarsi.
5. Condizione indispensabile per essere tesserato alla società è un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. L'associazione richiederà il tesseramento per gli associati e per gli atleti dilettanti presso la FITA, presso le altre Federazioni Sportive Nazionali e/o presso gli Enti di Promozione Sportiva cui delibererà di affiliarsi e dei quali riconosce la giurisdizione sportiva a disciplinare, impegnandosi altresì a pagare le quote di tesseramento federali;
6. per ottenere il tesseramento, ogni aspirante tesserato dovrà presentare apposita domanda all'associazione, che potrà anche essere sostituita dalla richiesta di tesseramento alla FITA, alle Federazioni Sportive Nazionali o all'Ente di Promozione Sportiva cui la società delibererà di affiliarsi. Per gli aspiranti minori di anni quattordici la domanda dovrà essere presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. L'aspirante tesserato, firmando la domanda di ammissione, dichiarerà di possedere tutti i requisiti richiesti per l'ammissione a tale qualifica, di conoscere e di accettare il presente Statuto e di condividere le finalità della Società e di impegnarsi a rispettare i precetti, le condizioni e le indicazioni previste dal presente Statuto e da eventuali regolamenti interni nonché le delibere degli organi sociali;
7. il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti della Società e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del minorenne, il quale, avrà anche diritto di voto nell'assemblea ordinaria e nell'assemblea straordinaria.

Art. 11) Diritti e doveri dei tesserati:

I tesserati hanno il diritto di:

- a) frequentare i locali, gli impianti sportivi ed utilizzare le attrezzature espressamente loro destinate dalla Società;
- b) praticare gli sport sociali;
- c) prendere parte con i colori sociali, alle competizioni ed alle manifestazioni sportive promosse dalla Società, dalla FITA, da altre Federazioni sportive nazionali o da altri Enti di promozione sportiva purché si tratti di competizioni non lesive e non contrastanti con

gli ideali ed i principi della FITA, delle altre Federazioni sportive nazionali o degli altri Enti di Promozione sportiva cui l'associazione delibererà di affiliarsi.

I tesserati hanno il dovere di:

- a) mantenere in ogni luogo ed occasione un comportamento tale da non menomare in loro la dignità di sportivo;
- b) osservare le norme dello statuto, dei regolamenti ed in genere ogni provvedimento o deliberazione presi dai competenti Organi della società;
- c) non contrastare l'attività associativa e di comportarsi correttamente nei confronti dei singoli associati;
- d) pagare i contributi ordinari e straordinari fissati da deliberazioni degli Organi sociali. L'associazione potrà deliberare di richiedere agli atleti un contributo associativo per il concorso alle spese sostenute in relazione alla loro attività;
- e) osservare e uniformarsi alle regole disposte dalla FITA, dalle altre Federazioni sportive nazionali, da altri Enti di promozione sportiva cui l'associazione delibererà di affiliarsi.

Art. 12) Contributi associativi:

1. Tutti gli associati sono tenuti a corrispondere una quota associativa annuale. La quota associativa non è trasferibile a terzi, neppure a causa di morte, né può essere rivalutata. La qualifica di associato dell'associazione è intrasmissibile;
2. tutti i tesserati sono tenuti a corrispondere una quota di iscrizione annuale ed un contributo di partecipazione all'attività sportiva esercitata nella misura che deve essere determinata dall'Organo amministrativo. Tali somme non sono ripetibili in caso di mancata partecipazione all'attività sportiva – per qualunque causa - da parte del tesserato;
3. l'associato non in regola con il pagamento della quota associativa non può esercitare i diritti spettantigli come tale.

TITOLO III: GLI ORGANI SOCIALI

Art. 13) Organi dell'associazione:

1. Gli organi attraverso i quali l'associazione esplica le sue funzioni sono:
 - a) L'Assemblea generale dei soci;
 - a) Il Consiglio Direttivo;
 - a) Il Presidente;
 - a) Il Segretario;
 - b) Il Tesoriere;
2. L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
3. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative, che non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della FITA o di eventuali altre Federazioni Sportive Nazionali cui l'associazione delibererà di affiliarsi, ovvero nell'ambito della medesima disciplina sportiva dilettantistica facente capo al medesimo Ente di Promozione Sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

4. Tutte le cariche sono onorifiche. Ai membri del Consiglio Direttivo ed ai soci che prestano fattivamente la propria opera in favore dell'associazione spetta tuttavia il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del proprio incarico. Il rimborso delle spese avverrà a piè di lista sulla base di nota spese da consegnare al tesoriere con allegati i documenti giustificativi delle spese sostenute.
5. Il Consiglio Direttivo potrà deliberare l'erogazione di emolumenti agli sportivi dilettanti ed ai collaboratori amministrativi gestionali entro i limiti previsti dalle vigenti normative fiscali.

Art. 14) Assemblea generale dei soci – modalità di convocazione e diritto di partecipazione:

1. L'Assemblea generale dei soci è composta da tutti i soci maggiorenni e minorenni rappresentati da un genitore o da colui o colei che esercita la patria potestà, aderenti all'associazione in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione ed è l'organo sovrano, cioè il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie, in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno;
2. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. Ogni socio ha diritto ad un solo voto. In sede di Assemblea ordinaria e straordinaria è ammesso il voto per delega nella misura di una delega per ogni socio.
3. le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'associazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, o qualora si tratti di Assemblea per il rinnovo delle cariche, dal socio con maggiore anzianità di iscrizione presente in Assemblea, o da altra persona nominata a maggioranza dei presenti. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
4. L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Nelle Assemblee con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
5. l'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
6. di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Il verbale delle riunioni dovrà essere riportato sull'apposito libro e potrà essere consultato da ogni socio che ne faccia richiesta in segreteria; il verbale può inoltre essere esposto alla bacheca sociale.
7. l'associato che ne faccia richiesta ha diritto di estrarre, a proprie spese, copia del verbale. Copia del verbale deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.

Art. 15) Convocazione dell'Assemblea e diritto di partecipazione:

1. L'Assemblea, indetta dal Consiglio Direttivo, deve essere convocata dal Presidente presso la sede dell'associazione ovvero in altro luogo nel comune ove ha sede l'associazione, idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati;

2. la convocazione dell'Assemblea dei soci avverrà entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione, in particolare, del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente e del bilancio preventivo per il futuro esercizio sociale, nonché della relazione sull'attività svolta e su quella programmata per il futuro.

La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve avvenire almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione mediante comunicazione ad ogni associato, nelle modalità previste dall'ordinamento vigente. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, e la data prevista per l'eventuale seconda convocazione, che non potrà essere fissata nello stesso giorno della prima;

3. possono prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. La morosità di un socio, qualora presente, deve essere dichiarata dal Consiglio Direttivo prima dell'inizio della discussione degli argomenti all'ordine del giorno.
4. hanno diritto di voto, in relazione a qualsiasi argomento all'ordine del giorno, sia gli associati maggiorenni, sia gli associati minorenni, se rappresentati in assemblea da un genitore o da colui o colei che esercita la patria potestà sul minore. Ogni socio ha diritto ad un solo voto;
5. è ammesso il voto per delega che può essere rilasciata in forma scritta solamente in favore di altro socio, nel limite massimo di una delega per ogni associato. I membri del Consiglio direttivo non possono ricevere deleghe.

Art. 16) Assemblea ordinaria:

1. L'Assemblea ordinaria è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro il 30 aprile (per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente e del bilancio preventivo per il futuro esercizio sociale, nonché della relazione sull'attività svolta e su quella programmata per il futuro rendiconto economico e finanziario);
2. la convocazione dell'Assemblea ordinaria può essere richiesta dal Presidente, dal Consiglio Direttivo con delibera a maggioranza dello stesso, o da 1/10 degli associati, i quali, all'atto della richiesta, ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso, la convocazione è un atto dovuto da parte del Presidente, che dovrà provvedere entro 30 giorni.
3. l'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto (50% + uno), ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; essa delibera a maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.
4. All'Assemblea ordinaria spetta:
 - a) deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione;
 - b) approvare il bilancio (rendiconto economico e finanziario) predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - c) eleggere ogni quattro anni, il Consiglio Direttivo e le altre cariche sociali;
 - d) approvare i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - e) deliberare sui provvedimenti di esclusione dei soci proposti dal Consiglio Direttivo;

- f) delibera in merito l'approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D.lgs. 36/2021;
- g) deliberare in merito alle eventuali operazioni di acquisizione, trasferimento e affitto di beni immobili, di aziende e di partecipazioni societarie, alla richiesta di affidamenti bancari nonché in merito alla partecipazione a gare d'appalto per la conduzione di impianti sportivi;
- a) deliberare in merito a tutti gli argomenti attinenti alla gestione dell'associazione ed ai rapporti associativi, che il Consiglio Direttivo, o i soci, ai sensi del 2° comma del presente articolo, riterranno opportuno sottoporre alla sua attenzione, e che non rientrano nelle competenze dell'Assemblea straordinaria.

Art. 17) Assemblea straordinaria:

1. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria può essere richiesta dal Presidente, dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei propri membri e da tanti soci che rappresentino almeno un terzo degli aventi diritto al voto, e che dovranno presentare domanda al Presidente della Società, proponendo l'ordine del giorno; in tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla ricezione della domanda da parte del Presidente;
2. l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto al voto in prima convocazione ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; essa delibera a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti, in proprio o per delega;
3. l'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
 - a) modificazioni dello statuto sociale;
 - b) acquisizione personalità giuridica;
 - c) decadenza del Consiglio Direttivo e degli altri organi associativi ed altri provvedimenti disciplinari nei confronti dei medesimi;
 - d) scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Art. 18) Consiglio Direttivo:

L'associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo i cui componenti, scelti esclusivamente fra i soci, vengono nominati dall'Assemblea, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

1. Esso è formato da un numero dispari di componenti, con il limite minimo di tre ed il limite massimo di undici;
2. i componenti del Consiglio Direttivo nominano nel loro ambito il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario con funzioni di Tesoriere;
3. i Consiglieri possono essere revocati dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, quando siano intervenuti gravi motivi;
4. in caso di morte, decadenza, revoca o dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, questi verranno sostituiti da chi, nell'ultima Assemblea, ed in ordine di voti, ha seguito gli eletti. I Consiglieri così nominati rimangono in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo;

5. qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei consiglieri originariamente eletti l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato;
6. verificandosi il caso di cui al punto precedente, dovrà essere convocata immediatamente e senza indugio – e comunque entro trenta giorni - l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione, e limitatamente agli affari di ordinaria amministrazione e/o urgenti, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto;
7. il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta, anche senza particolari formalità, da un terzo dei Consiglieri;
8. la convocazione può avvenire al termine del Consiglio precedente ovvero mediante comunicazione inviata o consegnata con preavviso di cinque giorni a tutti i consiglieri alternativamente a mezzo posta elettronica, fax, telegramma o consegna *brevi manu*. L'avviso deve contenere l'indicazione degli argomenti dell'ordine del giorno. In casi urgenti è possibile la convocazione con preavviso di almeno 48 ore;
9. il Consiglio direttivo è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di convocazione, quando è totalitario e nessuno si oppone alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno;
10. le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando alle riunioni è presente la maggioranza dei Consiglieri ed il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni consigliere ha diritto ad un voto, compreso il Presidente; in caso di parità di voti, risulta decisivo quello del Presidente;
11. di ogni seduta del Consiglio Direttivo verrà redatto un verbale che dovrà essere riportato sull'apposito libro e che potrà essere consultato da ogni socio che ne faccia richiesta in segreteria. L'associato che ne faccia richiesta ha diritto ad estrarre, a proprie spese, copia del verbale;
12. i membri del consiglio direttivo, svolgendo gratuitamente il mandato loro conferito dall'assemblea dei soci, non rientrano nella categoria dei volontari e, pertanto, non si ravvisano in tali casi le incompatibilità di cui all'articolo 29, comma 3, del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, tuttavia i membri del consiglio direttivo non potranno avere rapporti di lavoro di natura professionale nei confronti dell'associazione.
13. la carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con l'attribuzione di analoga carica in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva.
14. la funzione di membro del Consiglio Direttivo è altresì incompatibile con attività in contrasto con le finalità associative. In simili eventualità è compito dell'interessato, dietro richiesta del Consiglio Direttivo, optare. Casi di perdurante incompatibilità non risolta sono passibili di radiazione.

Art. 19) Funzioni del Consiglio Direttivo:

Al Consiglio Direttivo spettano:

- a) la gestione dell'associazione in ogni suo aspetto e secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di tutti gli atti di amministrazione che non

- siano dalla legge o dal presente statuto riservati alla competenza dell'Assemblea dei soci, in relazione agli indirizzi ricevuti;
- b) la delibera inerente questioni di ordine economico e finanziario, l'apertura e la chiusura dei conti correnti bancari dell'associazione e la richiesta di mutui, affidamenti e finanziamenti bancari;
 - c) la determinazione delle quote associative e delle quote di frequenza, da parte dei soci e dei tesserati, alle attività dell'associazione;
 - d) la stipula di tutti gli atti e/o contratti inerenti all'attività sociale, che non siano dalla legge o dal presente statuto riservati alla competenza dell'Assemblea dei soci;
 - e) la ratifica delle domande di ammissione presentate dagli aspiranti soci e delle dichiarazioni di dimissioni dalla qualifica di socio;
 - f) l'adozione dei provvedimenti disciplinari e dei provvedimenti di esclusione dei soci, questi ultimi da sottoporre per ratifica all'Assemblea dei soci;
 - g) la predisposizione del bilancio (rendiconto economico e finanziario), nonché della relazione economica, morale e sportiva, da sottoporre all'approvazione all'Assemblea dei soci;
 - h) la tenuta dei libri contabili e dei libri sociali;
 - i) l'approvazione del programma per la preparazione tecnica degli atleti e quello sportivo dell'associazione;
 - l) la proposta al Presidente della convocazione delle Assemblee dei soci e l'esecuzione delle delibere assembleari;
 - m) la redazione dei regolamenti interni e delle norme, comportamentali e finanziarie, per l'uso degli impianti sportivi e della sede sociale e per i servizi resi agli associati ed ai tesserati, da presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
 - n) l'istituzione, qualora lo ritenga utile alla gestione sociale, delle quote di frequenza da parte dei soggetti non soci per la partecipazione ai corsi organizzati dall'associazione, per l'utilizzo degli impianti sportivi gestiti dall'associazione e per l'ammissione alle manifestazioni organizzate dall'associazione.
 - o) assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo.

Il Consiglio Direttivo può deliberare la costituzione di apposite sezioni, incaricate di provvedere a specifiche attività dell'Associazione. Ogni sezione sarà regolata da un apposito regolamento che dovrà essere proposto dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea dei Soci.

Art. 20) Presidente e Vicepresidenti:

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.
2. Egli, sentito il Consiglio Direttivo, può:
 - a) conferire e revocare procure speciali;

- b) nominare e revocare dirigenti, stipulare contratti di lavoro e di collaborazione, emanare ogni provvedimento riguardante il personale ed i collaboratori.

Al Presidente dell'associazione compete (sulla base delle direttive emanate dal Consiglio Direttivo, cui il Presidente è tenuto a riferire l'attività compiuta) l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può compiere anche atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve senza indugio convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità;

3. il Vicepresidente vicario sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato

2. I Vicepresidenti responsabili di settore, ove nominati, rispondono al Consiglio dell'andamento e dell'organizzazione dei settori cui sono incaricati.

Art. 21) Segretario e Tesoriere:

1. Il Segretario esegue le deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, provvede al normale funzionamento dell'associazione e dirige l'amministrazione sociale, con particolare riferimento, tra l'altro, alle pratiche relative ai rapporti con le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva ed i rispettivi comitati locali, ai tesseramenti degli atleti.

2. Il segretario svolge anche le funzioni di Tesoriere e, in virtù di tale ruolo, è incaricato della riscossione delle entrate, della tenuta dei conti sociali e dei libri contabili. Provvede alla conservazione delle attività dell'associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del Presidente o di chi ne fa le veci.

TITOLO IV: AMMINISTRAZIONE - CONTABILITA' E BILANCIO

Art. 23) Entrate e patrimonio dell'associazione:

1. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) le quote associative;
- a) le quote per la frequenza di corsi o servizi organizzati per i soci ed i tesserati;
- a) le eventuali elargizioni e contributi erogati da soci o terzi;
- a) l'attività finanziaria derivante dall'organizzazione di manifestazioni sportive agonistiche o ricreative;
- b) il saldo positivo dell'eventuale gestione di impianti sportivi, bar o punti di ristoro;
- a) l'utile delle eventuali iniziative commerciali intraprese per il finanziamento dell'attività sportiva, compresi eventuali contratti di sponsorizzazione e pubblicità;
- b) tutte le entrate che possano concorrere ad incrementare i fondi associativi in relazione all'attività sportiva.

2. Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- a) i beni mobili e immobili, compresi gli impianti sportivi, ed i diritti patrimoniali di proprietà dell'associazione;
- a) il materiale sportivo, gli attrezzi, gli indumenti;
- a) tutti gli altri beni e diritti appartenenti all'associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) i saldi positivi dei c/c intestati alla società, i titoli e i crediti vantati dalla stessa;
- a) i trofei aggiudicati definitivamente in gara;
- a) le donazioni, i lasciti e le successioni,

Al netto degli eventuali debiti sottoscritti per il funzionamento dell'associazione.

Il patrimonio residuo allo scioglimento dell'associazione, da qualunque causa determinato, dovrà essere devoluto ad altre Società o Associazioni Sportive aventi finalità analoghe, ovvero ad altri fini sportivi, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24) Esercizio finanziario e bilancio:

1. L'esercizio finanziario dell'associazione comincia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.
2. Entro quattro mesi dal termine dell'esercizio finanziario il consiglio direttivo predispone il bilancio (rendiconto economico e finanziario) dell'esercizio finanziario precedente da presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione. In caso di residui attivi di gestione gli stessi dovranno obbligatoriamente essere accantonati a fondo di riserva ed essere utilizzati negli esercizi successivi per il perseguimento delle attività sportive istituzionali.
3. Il bilancio deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza amministrativa nei confronti degli associati.
4. Il bilancio (rendiconto economico e finanziario) deve restare depositato nella sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla lettura del documento.
5. Il bilancio consuntivo (rendiconto economico e finanziario) approvato dall'Assemblea dovrà essere riportato o allegato sul libro dei verbali delle assemblee unitamente al verbale di approvazione dello stesso e potrà essere consultato da ogni socio che ne faccia richiesta in segreteria. La richiesta di copie è soddisfatta dall'associazione a spese del richiedente.

Art. 25) Gestione della tesoreria:

I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione saranno depositati in un conto corrente presso un istituto di credito scelto dal consiglio direttivo. Tale c/c sarà movimentato dal Presidente e dal tesoriere cui spetta per delega l'amministrazione dell'associazione.

Art. 26) Libri sociali:

1. Costituiscono libri sociali dell'Associazione:
 - a) il libro soci;

- b) il libro verbali delle Assemblee;
 - c) il libro verbali del Consiglio Direttivo;
 - d) il libro delle adunanze dell'Organo di controllo, ove nominato;
 - e) eventuali libri contabili e fiscali richiesti da particolari disposizione di legge.
2. I libri sociali possono essere tenuti in forma libera, anche a fogli mobili e devono essere conservati nella sede sociale.
 3. I libri sociali possono essere visionati da qualsiasi socio che ne faccia richiesta alla segreteria; le copie richieste sono fatte dall'associazione a spese del richiedente.

TITOLO V: INCARICHI OPERATIVI

Art. 27) Assegnazione degli incarichi:

1. Per l'organizzazione dell'attività dell'associazione possono essere affidati incarichi a vario titolo anche a persone che non rivestono la qualità di socio. Resta tuttavia fermo il criterio preferenziale di assegnare prioritariamente ai soci volontari un ruolo attivo negli incarichi connessi con l'attività associativa, finalizzato, tra l'altro, al contenimento delle spese.
2. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo, nel conferire ogni incarico, devono precisarne i caratteri e la natura, nonché l'eventuale remunerazione, ferma restando la gratuità degli incarichi dei componenti il Consiglio Direttivo.
3. Ai membri del Consiglio Direttivo ed ai soci che prestano fattivamente la propria opera in favore dell'associazione spetta tuttavia il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del proprio incarico ai sensi del precedente art. 13.

Art. 28) Lavoratori e volontari

1. I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25, D.lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.
2. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.lgs. 36/2021.
3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37, D.lgs. 36/2021.
4. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30, D.lgs. 36/2021.
5. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ.. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D.lgs. 81/2015.
6. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
7. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare

il reddito del percipiente. È prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.

8. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

9. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

TITOLO VI: CLAUSOLA COMPROMISSORIA – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29) Tesserati

1. I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata e sono rappresentati da:

- a) atleti;
- b) dirigenti sociali e soci di società affiliate;
- c) giudici/arbitri;
- d) dirigenti;
- e) tecnici, istruttori;
- f) altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui l'Associazione è Affiliata;

2. L'Associazione, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticati, con le stesse modalità previste per i propri Soci.

3. I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con i Soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.

4. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

5. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 D.lgs. 36/2021.

Articolo 30) –Le sezioni – trasformazione – Terzo settore

1. L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

2. L'assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.

3. L'assemblea ordinaria potrà deliberare l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 31) Clausola compromissoria

1. I soci si impegnano a devolvere le controversie (insorgenti tra i soci medesimi e tra i soci e l'associazione) ad un Collegio arbitrale, costituito secondo le regole previste dalla FITA, dalle Federazioni Sportive nazionali o dagli Enti di promozione sportiva cui l'associazione delibererà di affiliarsi.
2. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della Federazione Italiana Taekwondo, l'associazione ed i suoi soci si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale la risoluzione delle controversie tra essi insorte, che non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia Federali ovvero nella competenza del Giudice Statale, sempre che trattasi di controversie per le quali la legge non escluda la compromettibilità in arbitri.
3. Il Collegio arbitrale sarà composto di tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dal Presidente del Comitato Regionale del CONI. La parte promotrice dell'arbitrato dovrà comunicare alla controparte la volontà di attivare la presente clausola nonché il nominativo del proprio arbitro e questa dovrà, entro 15 giorni dal ricevimento, nominare a sua volta il proprio;
4. il Collegio arbitrale giudicherà, entro 120 giorni, *ex bono et aequo*, e la sua decisione sarà vincolante per le parti, che si impegnano ad accettarla quale espressione delegata della loro volontà. Sede dell'arbitrato sarà, salvo diverse previsioni federali, il Comune in cui ha sede l'associazione;
5. la mancata accettazione e/o esecuzione del lodo comporterà, per il socio inadempiente, la sanzione della radiazione.

Art. 32) Cause di scioglimento dell'associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 12.4 del presente statuto, con esclusione delle deleghe.
2. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
3. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.lgs. 36/2021.

Art. 33) Regolamento Interno:

Le norme del presente Statuto possono essere integrate da un eventuale regolamento predisposto dal consiglio direttivo ed approvato dall'assemblea dei soci.

Art. 34) Rinvio alle leggi, alle norme ed ai regolamenti CONI:

1. Le disposizioni del presente statuto dovranno sempre conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, agli statuti ed ai regolamenti di FITA, delle altre Federazioni sportive nazionali e degli Enti di promozione sportiva cui l'associazione delibererà di affiliarsi, nonché delle organizzazioni sportive internazionali cui tali enti aderiscono.

2. Per quanto non previsto nel presente Statuto e/o dalle norme CONI, si applicano le norme del Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute e l'art. 90 L. 289/2002, e successive modificazioni, in materia di associazioni sportive dilettantistiche, nonché tutte le disposizioni di legge vigenti in tale materia.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

IL SEGRETARIO